

COMUNE DI MASSA DI SOMMA
Provincia di Napoli

**OGGETTO : Nomina Commissione Elettorale Comunale- Art.12 e ss. D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e succ. modd. e intt.-
Relazione istruttoria**

L'art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e succ modd. e intt. al 2° comma testualmente recita :
“Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.”

Il D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 e succ. modd. ed intt. :

-all'art.12 prevede che la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri e che resta in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio;

- all'art.13 prevede che:

■ ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a 3 ed a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età ;

■ nella commissione deve essere rappresentata la minoranza, per cui se nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ;

■ devono essere effettuate due votazioni separate per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti;

■ l'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune ;

■ il sindaco non prende parte alla votazione.

- all'art. 14 prevede tra l'altro che la Commissione elettorale comunale è presieduta dal Sindaco o suo delegato e che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali, gli uni e gli altri, sono risultati eletti dal Consiglio Comunale.

Si aggiunge infine che l'art. 2, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone tra l'altro che l'incarico di componente della Commissione Elettorale Comunale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Nei termini sopra esposti e nel rispetto delle disposizioni normative prima richiamate, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.-

Il Responsabile del II Settore
Dott. Modestino Cicinelli